

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SIMULAZIONE AVANZATA IN MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE – SIMUMG

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. Nell'ambito del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro è costituito il Centro Interdipartimentale di Simulazione Avanzata in Medicina e Professioni Sanitarie, di seguito denominato "SIMUMG" o "Centro".
2. Il Centro non ha personalità giuridica autonoma. Tutte le attività amministrative, contabili e negoziali che fanno capo al Centro sono svolte dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, secondo la normativa vigente e i regolamenti di Ateneo.
3. La sede del Centro è individuata presso le strutture del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche o in altre sedi universitarie appositamente autorizzate.

Art. 2

(Missione e finalità)

1. Il SIMUMG è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi in ambito sanitario, con particolare riferimento all'utilizzo della simulazione come strumento per l'innovazione dei percorsi formativi, il miglioramento della qualità delle cure, la riduzione del rischio clinico e l'incremento della sicurezza dei pazienti.
2. Il Centro promuove la cultura della sicurezza del paziente in ambito intra- ed extra-ospedaliero, nonché l'acquisizione e il mantenimento delle competenze tecnico-professionali e delle competenze non tecniche e attitudinali (non-technical skills).
3. Il Centro favorisce il supporto e la collaborazione con Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti del Servizio Sanitario Nazionale e con soggetti pubblici e privati, nonché attraverso la prestazione di servizi di consulenza, formazione e ricerca conto terzi.

Art. 3

(Ambiti di attività e destinatari)

1. Il Centro promuove prioritariamente l'uso delle tecniche di simulazione per:
 - a) l'innovazione dei programmi di formazione sanitaria;
 - b) il miglioramento della qualità delle cure;
 - c) la riduzione del rischio clinico;

- d) l'aumento della sicurezza dei pazienti;
- e) la divulgazione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e cerebrale.
- 2. A tal fine, il Centro può aderire a registri e reti nazionali e internazionali dei Centri di simulazione medica avanzata, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli promossi da SIAARTI, SESAM, SIMMED e dalla rete formativa dell'Italian Resuscitation Council (IRC).
- 3. Le attività del Centro sono rivolte:
 - a) agli studenti, a personale medico e non medico in formazione specialistica, a studenti dei corsi di perfezionamento e alta formazione dell'Università;
 - b) ai professionisti sanitari del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e di altre organizzazioni sanitarie;
 - c) alla popolazione generale in coerenza con iniziative di prevenzione e promozione della salute.
- 4. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di personale universitario e, ove necessario, di personale esterno reclutato nel rispetto della normativa vigente, prioritariamente mediante le risorse derivanti da attività di autofinanziamento.

Art. 4

(Attività di formazione)

- 1. Il Centro può organizzare:
 - a) corsi di simulazione per l'acquisizione e il perfezionamento delle competenze tecniche;
 - b) corsi di simulazione avanzata ad alta fedeltà e di Crisis Resource Management;
 - c) corsi finalizzati al rilascio di certificazioni;
 - d) corsi di aggiornamento e formazione anche rivolti a personale laico.

Art. 5

(Organi del Centro)

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) il Responsabile Scientifico.

Art. 6

(Comitato di Indirizzo)

- 1. Il Comitato di Indirizzo è organo di indirizzo strategico del Centro e garantisce l'elevata qualificazione scientifica e formativa delle attività svolte.

2. Il Comitato di Indirizzo è composto da:
 - a) il Presidente del Comitato di Indirizzo, che lo presiede, nominato dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;
 - b) il Responsabile Scientifico del Centro;
 - c) un componente eletto dalla Scuola di Medicina;
 - d) due rappresentanti designati da ciascun Dipartimento di area medica.
3. I componenti designati dai Dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e i ricercatori. La durata del mandato è pari a tre anni ed è rinnovabile; in caso di sostituzione, il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
4. Il Comitato di Indirizzo:
 - a) approva, su proposta del Responsabile Scientifico, il piano annuale e pluriennale delle attività del Centro;
 - b) approva le richieste di finanziamento e le iniziative ad esse connesse;
 - c) formula proposte, osservazioni e indirizzi al Responsabile Scientifico;
 - d) approva la relazione annuale sulle attività del Centro;
 - e) può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, esperti e studiosi delle tematiche di interesse del Centro.
5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno tre volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato di Indirizzo. Le sedute possono svolgersi anche in modalità telematica, secondo le disposizioni di Ateneo.
6. La carica di Presidente del Comitato di Indirizzo e dei componenti del Comitato di Indirizzo non comporta incompatibilità con altri incarichi accademici o istituzionali ricoperti nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 7

(Responsabile Scientifico)

Il Responsabile Scientifico:

1. coordina e sovrintende alle attività del Centro ed è responsabile della loro coerenza scientifica e formativa, sentito il comitato di indirizzo
2. è nominato dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche tra soggetti di comprovata competenza nelle tematiche di interesse del Centro.
3. dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
4. partecipa alle sedute del Comitato di Indirizzo con diritto di voto.
5. predispone, in collaborazione con le strutture amministrative del Dipartimento, il piano annuale delle attività, le richieste di finanziamento e la relazione consuntiva da sottoporre all'approvazione del Comitato di Indirizzo.

Art. 8

(Contabilità e amministrazione)

1. Il Centro non ha autonomia contabile, amministrativa e patrimoniale. Tutte le attività si svolgono nell'ambito del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.
2. L'attività del Centro è finanziata mediante:
 - a) proventi derivanti da attività conto terzi;
 - b) fondi assegnati dall'Amministrazione centrale dell'Università;
 - c) fondi messi a disposizione da altri Centri di spesa dell'Ateneo;
 - d) fondi delle Scuole di Specializzazione;
 - e) contributi di enti pubblici e privati;
 - f) donazioni, contributi liberali e sponsorizzazioni.
3. Le risorse finanziarie generate sono acquisite al bilancio del Dipartimento e vincolate alle attività del Centro.
4. Il tariffario delle attività formative, di ricerca e di servizio è proposto dal Comitato di Indirizzo ed è approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9

(Beni inventariabili)

1. I beni inventariabili concessi in uso al Centro restano iscritti nell'inventario del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.
2. Il Centro può ricevere beni in comodato d'uso gratuito nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

(Gestione amministrativa)

1. La gestione amministrativo-contabile del Centro è disciplinata dai regolamenti e dalle disposizioni organizzative dell'Università.
2. Per le attività di autofinanziamento si applicano le norme di Ateneo relative alle attività conto terzi e all'attribuzione di incarichi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo.
3. In caso di indisponibilità del personale interno, il Centro può avvalersi di personale esterno reclutato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.